

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3779

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro per i beni e le attività culturali

(MELANDRI)

col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(ZECCHINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1999

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Kathmandu il 30 marzo 1998

ONOREVOLI SENATORI. — Il *Memorandum* è inteso a consolidare e ampliare la collaborazione in atto tra i due Paesi in campo scientifico e tecnologico, fornendo all'uopo i necessari mezzi finanziari.

Esso svolge la funzione tipica di un accordo quadro, indicando i settori e le modalità della collaborazione e fornendo il riferimento giuridico e fattuale delle intese particolari fra istituzioni scientifiche e centri di ricerca dei due Paesi.

Al momento sono in atto tra Italia e Nepal le seguenti intese specifiche:

l'Accordo di collaborazione tra il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e la *Royal Nepal Academy of Science and Technology* (RONAST) e altre istituzioni scientifiche nepalesi per le attività di ricerca e di studio condotte nell'ambito del Progetto Ev-Ke-CNR, entrato in vigore il 1° gennaio 1996;

l'Accordo di collaborazione nei settori della ricerca archeologica e del restauro tra l'Istituto di studi per il Medio e Estremo oriente (ISMEO) — ora divenuto Istituto per l'Africa e l'Oriente (ISIAO) — e il Dipartimento di archeologia nepalese, firmato il 30 novembre 1984;

il Protocollo d'intesa del 1° novembre 1991 tra il Corpo nazionale per il soccorso alpino e speleologico (CNSAS-Sezione speciale del Club Alpino Italiano) e l'*Himalayan Rescue Association* (HRA), riguardante la formazione sugli interventi di salvataggio in montagna.

Il primo degli Accordi sopra citati si riferisce alle attività di ricerca scientifica condotte nel Laboratorio-Osservatorio Piramide costruito nel 1990 sulle falde dell'Everest, a 5050 metri sul livello del mare, nell'ambito del Progetto Ev-K2-CNR ideato e promosso

dal professor Ardito Desio. Per la sua collocazione in alta quota, la Piramide offre la possibilità di svolgere ricerche in campi diversi, quali lo studio dei cambiamenti climatici e ambientali, delle reazioni dell'organismo umano in condizioni estreme, della geologia, della geofisica e dei fenomeni sismici. Posta al centro del versante himalaiano, la Piramide è in grado di registrare le esplosioni nucleari che avvengono nell'area e per questo sarà abilitata a rilevare le scosse sismiche provocate da queste esplosioni. Presso il Laboratorio-Osservatorio Piramide sono in corso di realizzazione importanti ricerche anche nel settore tecnologico in collaborazione con primarie aziende nazionali, quali l'ENEL nel campo della produzione energetica, la TELECOM in quello della trasmissione di dati e immagini su reti satellitari, la STAR per le tecnologie di produzione e conservazione degli alimenti, e diverse altre per il collaudo di nuovi materiali.

Gli scavi archeologici e l'attività di restauro in Nepal hanno preso l'avvio con l'Accordo firmato nel novembre 1984 tra l'ISMEO e il Dipartimento dell'Archeologia di Kathmandu. L'Accordo prevede scavi nella Valle di Kathmandu e nei distretti di Lumbini, Kapilavastu e Navalparasi del Tarai, la fascia pianeggiante ai confini con l'India. L'attività di restauro, prevista originariamente per le pitture murali contenute in edifici monumentali di Kathmandu, è ora in via di riorientamento.

Alle ricerche dell'ISMEO si sono accampagnate le indagini sul patrimonio architettonico della Valle di Kathmandu eseguite dall'Università di Firenze e gli studi etno-religiosi condotti nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra il Centro interuniversitario di ricerca sullo sciamanismo eu-

ro-asiatico di Roma (Università di Tor Vergata) e la *Tribhuvan University* del Nepal.

I settori indicati nel preambolo (fisiopatologia, scienze dell'ambiente, geologia, geodesia, geofisica, botanica e zoologia, energia e nuovi materiali, ricerca storica, filologica, epigrafica ed etnologica, restauro di siti e reperti archeologici) riflettono i campi in cui la collaborazione già in atto potrà ulteriormente approfondirsi. Tuttavia, l'articolo 1 lascia aperta la via ad altri settori di potenziale cooperazione.

L'articolo 2 indica le modalità con cui la cooperazione futura si attuerà:

progetti comuni di ricerca coinvolgenti materie diverse e complementari;
scambio di ricercatori;
organizzazione di convegni, seminari ed esposizioni a carattere scientifico, che

potranno tenersi sia presso istituti nepalesi e ancor più presso istituti, centri e università italiane.

L'articolo 3, facilitando l'importazione temporanea di materiali e attrezzature per le attività di ricerca e le formalità di ingresso ai ricercatori dell'altra Parte, è inteso a remediare alle difficoltà saltuarie che si erano verificate in precedenza in assenza di un accordo intergovernativo.

Il tenore dell'articolo 4, come detto sopra, è in accordo con la caratteristica di accordo quadro del *Memorandum*.

All'articolo 5 sono indicate le clausole di rito per l'entrata in vigore e la validità del *Memorandum*. È prevista inoltre la possibilità di apportare modifiche al testo per via negoziale.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione del *Memorandum* d'intesa in materia di collaborazione scientifica e tecnologica tra l'Italia ed il Nepal comporta i seguenti oneri in relazione al sottoindicato articolo:

Articolo 2:

Allo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, è previsto lo scambio di professori, ricercatori ed esperti tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Indennità mensili per soggiorni scientifici

Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, è prevista, da parte italiana, la concessione di indennità mensili per consentire la partecipazione di professori, ricercatori ed esperti del Nepal ai soggiorni scientifici e tecnologici. La relativa spesa annua è così quantificabile:

indennità mensile per soggiorni di lunga durata (lire 2.000.000 x 1 persona x 40 mesi)	L.	80.000.000
indennità giornaliera per soggiorni di breve durata (lire 180.000 al giorno x 1 persona x 180 giorni)	»	32.400.000
spese di assicurazione lire 3.000.000	»	3.000.000
		<hr/>
Totale onere . . .	L.	115.400.000
		<hr/> <hr/>

Seminari e mostre

Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica, sono previsti appositi seminari e mostre. I relativi oneri sono così ripartiti:

contributo per seminari e conferenze in Nepal	L.	50.000.000
contributo per seminari e conferenze in Italia	»	50.000.000
		<hr/>
Totale onere . . .	L.	100.000.000
		<hr/> <hr/>

Scambi di esperti per il restauro

Per favorire, inoltre, le attività di ricerca e di scavo nel settore archeologico, antropologico ed etnologico, viene previsto lo scambio di n. 25 esperti per il restauro. La relativa spesa, comprensiva dell'onere per pubblicazioni, è così suddivisa:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Kathmandu (lire 3.425.000 x 25 persone = lire 85.625.000 + lire 4.281.000 maggiorazione del 5 per cento)	L.	89.906.000
spese per pubblicazioni	»	10.000.000
		<hr/>
Totale onere . . .	L.	99.906.000
		<hr/> <hr/>

Interventi pilota per il restauro

Si prevede, inoltre, di realizzare interventi pilota per il restauro e la conservazione di alcuni monumenti del patrimonio archeologico nepalese. La relativa spesa viene prevista in:

	L.	150.000.000
		<hr/>
Totale onere . . .	L.	150.000.000
		<hr/> <hr/>

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1999, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

Articolo 2:

		<i>Anno 1999</i>
Indennità mensili per soggiorni scientifici	L.	115.400.000
Seminari e mostre	»	100.000.000
Scambio di esperti per il restauro	»	99.906.000
Interventi pilota per il restauro	»	150.000.000
		<hr/>
Totale	L.	465.306.000
In cifra tonda	L.	465.000.000
		<hr/> <hr/>

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente allo scambio di docenti ed esperti, alla concessione delle indennità per i soggiorni scientifici, nonchè alle iniziative per gli interventi per il restauro in Nepal, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Kathmandu il 30 marzo 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso *Memorandum*.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 465 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL NEPAL

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Nepal, qui di seguito denominate "le Parti",

considerando la tradizionale e crescente collaborazione tra i due Paesi nei settori scientifico-tecnologico ed archeologico, sia in ambito nazionale che internazionale;

con l'intento di consolidare ed ampliare tale collaborazione per il conseguimento di altri scopi scientifici e culturali, in particolare nei settori della fisiopatologia, scienze dell'ambiente, geologia, geodesia, geofisica, botanica e zoologia, energia e nuovi materiali e nei settori della ricerca storica, filologica, epigrafica ed etnologica e nel restauro di siti e reperti archeologici, a beneficio delle comunità scientifiche dei due Paesi;

prendendo atto con soddisfazione dell'accordo di collaborazione scientifica e tecnologica in atto tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ed il Comitato per il Progetto Ev-K2-CNR e la Royal Nepal Academy of Science and Technology (RONAST), ed altre istituzioni scientifiche Nepalesi, concernente il Progetto Ev-K2-CNR ed i programmi di ricerca condotti nella Piramide Laboratorio-Osservatorio, accordo recentemente rinnovato per cinque (5) anni a partire dal primo gennaio 1996;

prendendo atto con soddisfazione dell'accordo di collaborazione tra l'Istituto di Studi per il Medio e Lontano Oriente (ISMEO) ora denominato Is. IAO (Istituto per l'Africa e l'Oriente), ed il Dipartimento di Archeologia del Governo di SM, firmato il 30 novembre 1984, che riguarda i settori della ricerca archeologica ed il restauro;

prendendo atto dell'avvenuta stipula di un Protocollo d'Intesa tra il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS-sezione speciale del Club Alpino Italiano) e l'Himalayan Rescue Association (HRA), firmato in Kathmandu il primo novembre 1991, che riguarda in particolare programmi di formazione sui metodi di intervento per il salvataggio in montagna, compresi i primi soccorsi;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti dichiarano il loro rispettivo interesse nello sviluppare ed ampliare la collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi assicurando la realizzazione di progetti di ricerca non limitati soltanto ai settori menzionati nel Preambolo.

ARTICOLO 2

A tal fine, le Parti auspicano che le loro istituzioni scientifiche, in primo luogo il CNR e l'Is. IAO da parte italiana ed il RONAST da parte Nepalese, ed altre istituzioni interessate nei due Paesi,

svolgano il compito di proporre e realizzare programmi congiunti di ricerca multidisciplinare, favorendo lo scambio di ricercatori ed organizzando Simposi, Seminari, Workshops e Mostre culturali.

ARTICOLO 3

Le Parti nei limiti stabiliti dalle loro leggi e regolamenti, permetteranno, in esenzione doganale, l'importazione temporanea o permanente di materiali ed attrezzature per uso esclusivo dei loro ricercatori e necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca.

Parimenti, le Parti rilasceranno gratuitamente i visti di entrata ed i permessi di viaggio per i soggiorni dei loro ricercatori nei loro territori e la proroga dei medesimi se necessario.

ARTICOLO 4

Nel quadro di questo Memorandum ed ai fini di ampliare la collaborazione scientifica in corso, le istituzioni dei due Paesi di cui all'Art. 2 potranno stipulare ulteriori specifici accordi.

ARTICOLO 5

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore quando le due Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

Il presente Memorandum avrà validità di cinque (5) anni, con rinnovo automatico per un eguale periodo di tempo, a meno che una delle Parti, attraverso i canali diplomatici, esprima la sua volontà di porre termine al medesimo prima della data di scadenza.

Eventuali modifiche e/o aggiunte al presente Memorandum saranno oggetto di trattativa tra le Parti, ed una volta concordate, saranno confermate per iscritto in un documento aggiuntivo che formerà parte integrante del Memorandum medesimo.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Kathmandu il 30.3.98 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Gaetano ZUCCONI
Ambasciatore d'Italia



PER IL GOVERNO DEL REGNO
DEL NEPAL

Jagadishwar UPADHAYA
Secretary
Ministero della Scienza e Tecnologia